

**Legge Regionale Lazio 14 Luglio  
2003, n. 18  
Teatro e cinema senza barriere**

in B.U.R.L.s.o. n° 6 del 9-8-2.003

**sommario**

- Art. 1 (Finalità)  
Art. 2 (Beneficiari dei contributi)  
Art. 3 (Indirizzi e criteri per la erogazione dei contributi)  
Art. 4 (Norma finanziaria)

**Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione eroga contributi per la realizzazione di progetti relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla dotazione di ausili audiovisivi o interpreti LIS nei teatri e nei cinema, per permettere la fruizione di tali servizi anche a coloro che, portatori di handicap, non sono messi in condizione di poterne usufruire.

**Art. 2 (Beneficiari dei contributi)**

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1 i privati proprietari o gestori dei teatri e dei cinema.

**Art. 3 (Indirizzi e criteri per la erogazione dei contributi)**

1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche dei trasporti e lavori pubblici, una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, sono stabiliti:

- a) le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, delle istanze di finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione delle istanze di finanziamento e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
- c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento e la percentuale dei contributi concedibili;
- d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.

**Art. 4 (Norma finanziaria)**

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2003 è istituito apposito capitolo, nell'ambito dell'unità

previsione di base G13, con lo stanziamento di euro 250.000,00 in termini di competenza e cassa.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'UPB T21.

3. Alla determinazione della spesa per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

**note**

*Id. 598*